



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NUOVE PROVE IN APPELLO: QUANDO RICORRE IL REQUISITO DELLA INDISPENSABILITÀ?

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 6/10/2025, n. 6231

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. F. Pastore

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 077 NUOVE PROVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - Art. 58 del d.lgs. 546/1992 - Prova nuova indispensabile - Nozione - Prova decisiva – Criteri - Individuazione.

Massima

Nel giudizio di appello tributario, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi del novellato art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Rif. normativi

Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 345 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU n. 10790 del 2017 (VEDI)

Anno pubbl.

2025